

PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 13 DEL 21/07/2017

MODALITA' DI GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PROVINCIALI

L'anno **duemiladiciasette (2017)** addì **ventuno (21)** del mese di **Luglio** alle ore 17:30 in Rimini nella Sala Consiliare della sede provinciale, convocato nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale di Rimini si è riunito in prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominativo, in numero di 11 su 13, i Consiglieri Sigg.:

Presenti		Componenti	Presenti		Componenti
N	1)	GNASSI ANDREA	S	8)	PECCI MARZIO
N	2)	BARBIERI BIANCA	S	9)	PETRUCCI MATTEO
S	3)	BELLETTI CRISTINA	S	10)	RENZI GIOENZO
S	4)	DI NATALE BARBARA	S	11)	SANTI RIZIERO
S	5)	GIANNINI STEFANO	S	12)	SPINA CARLO RUFO
S	6)	MURATORI MIRCO	S	13)	TONIELLI FABIANO
S	7)	PARMA ALICE			

Assume la Presidenza **IL VICE PRESIDENTE SANTI RIZIERO** il quale, constatato che il Consiglio si trova in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita, quindi, il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa **IL SEGRETARIO GENERALE, CHIODARELLI LAURA.**

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva delle entrate degli enti locali che si è delineato nel corso degli ultimi anni e in particolare:

1) l'art. 3 del D.L. n. 203/2005 che ha:

- sancito la soppressione, a partire dall'1/10/2006, del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione stabilendo il trasferimento delle funzioni concernenti la riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, da esercitarsi mediante Equitalia S.p.A..
- sancito l'istituzione del cosiddetto "regime transitorio", inizialmente previsto fino al 31/12/2010, e, la possibilità, per gli enti locali, di continuare la riscossione affidandola, senza gara, eventualmente anche al ramo d'azienda scorporato della previgente concessionaria locale la quale doveva scegliere se trasferire le sue funzioni a Equitalia S.p.A. oppure proseguire autonomamente l'attività, per la gestione dei soli tributi locali, scorporando il ramo d'azienda, come è avvenuto con Corit S.p.A. che ha appositamente costituito Corit Riscossioni Locali S.p.A.;
- sancito che al termine del regime transitorio l'eventuale affidamento dei servizi di riscossione da parte degli enti locali sarebbe dovuto avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica;

2) il D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter) che ha inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia S.p.A. dovesse cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali degli enti locali e delle società da essi partecipate e fissato le modalità con le quali gli enti locali possono effettuare la riscossione coattiva:

- direttamente o mediante società a capitale interamente pubblico, tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010;
- con affidamento ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 ed alle società a capitale misto pubblico privato, sempre sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui sopra;

3) la Legge n. 23/2014, cosiddetta delega fiscale, che, all'art. 10 ha previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, attraverso la revisione della normativa vigente e il coordinamento in un testo unico di riferimento che recepisce, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973 adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

4) il D.L. n. 193/2016, che all'art. 2, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, ha disposto al comma 2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea*

e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate". Dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del medesimo decreto ha previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", prevedendo altresì il subentro della stessa nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia S.p.A., quale Agente della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate;

DATO ATTO che il regime transitorio previsto dal D.L. n. 203/2005, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate, è stato più volte prorogato dal legislatore ed, in ultimo, dall'art. 2 comma 1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, al 30/06/2017;

PRESO ATTO che questo Ente:

- con deliberazione consiliare n. 83 del 5/11/2007 ha affidato, per il periodo cosiddetto transitorio, la riscossione delle entrate provinciali volontarie e coattive a Corit Riscossioni Locali S.p.A. (da fine giugno 2013 incorporata in Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.) e, successivamente, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 13/02/2012, ha prorogato fino al 31/12/2012 la medesima convenzione;
- con una serie di Determinazioni Dirigenziali, l'ultima delle quali, la n. 722 del 31/08/2016, ha disposto la proroga fino al 31/12/2016, ovvero successiva scadenza, in caso di differimento del suddetto termine per effetto di norme sopravvenute, della riscossione volontaria e coattiva delle entrate provinciali a Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.;

OSSERVATO che dalla scheda di lettura al D.L. n. 193/2016, contenuta nel dossier del Senato, emerge che la scelta delle modalità di gestione è effettuata con provvedimento motivato dell'Ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento dal diritto europeo per la forma di gestione prescelta; il provvedimento deve, altresì, dare specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

DATO ATTO della necessità di determinare la scelta della modalità di riscossione coattiva delle entrate provinciali alla fine del periodo transitorio (30/06/2017);

CONSIDERATO che:

- si è ancora in attesa dell'attuazione della Legge n. 23/2014 di delega fiscale (art. 10, comma 1, lettera c in precedenza citata) finalizzata alla riscrittura organica della riscossione coattiva degli enti locali;

- non sarà concessa un'ulteriore proroga del periodo transitorio, considerata la suddetta possibilità di affidamento diretto al nuovo soggetto "Agenzia delle entrate-Riscossione";
- la possibilità di procedere ad una internalizzazione della riscossione coattiva è al momento esclusa sia in considerazione della oggettiva carenza di personale e professionalità necessarie all'interno dell'Ente conseguente al processo di riforma istituzionale delle province sia per la necessità di una definizione giuridica più stabile degli strumenti più efficaci di riscossione coattiva (problematica ruolo/ingiunzione fiscale, accesso banche dati, ecc.) per gli enti che intendono provvedere in via diretta a tale delicata attività;

CONSIDERATO che:

- il ricorso all'Agenzia delle entrate-Riscossione non prevede garanzie circa la corretta esecuzione dell'affidamento, né come livelli di servizio (tempi di attesa nelle risposte, allo sportello, ecc.), né come controlli sull'attività svolta, in quanto trattasi di un rapporto non negoziabile tra le parti perché strettamente disciplinato dalla norma;
- considerato che negli ultimi anni l'azione di recupero coattivo delle entrate degli enti locali condotta da Equitalia S.p.A. si è limitata alla sola notifica delle cartelle senza l'attivazione delle conseguenti procedure esecutive, in quanto, stante il compenso in percentuale al riscosso, sono risultate poco remunerative;
- l'efficacia della riscossione assicurata da Equitalia S.p.A. è risultata pertanto sensibilmente inferiore a quella dei concessionari locali, come confermato dalla interruzione dell'affidamento operato dalla quasi metà dei comuni che a partire dal 2007 avevano scelto Equitalia S.p.A.;

CONSIDERATO inoltre che:

- il ricorso all'affidamento tramite gara consente, attraverso la redazione del capitolato di gara e della convenzione di definire al meglio le condizioni del contratto e del servizio, uniformando la fornitura alle esigenze dell'Ente e negoziando gli aspetti fondamentali, tra i quali rientrano anche i livelli di servizio e le modalità di controllo, nonché eventuali attività aggiuntive (es. invio solleciti bonari e/o accertamenti, inserimento dati, estrazioni periodiche ecc.).
- l'importo del compenso, nonché una percentuale di sconto da applicare al rimborso spese procedure infruttuose, possono essere oggetto di contrattazione dell'offerta;

VISTO, in materia di attribuzioni del Consiglio Provinciale in merito, l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nonché dell'art. 1, comma 450, delle Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015, attualmente non sono attive

convenzioni CONSIP, né cataloghi elettronici sul MEPA, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con l'affidamento in argomento;

VALUTATO pertanto di procedere all'affidamento in concessione, tramite gara ad evidenza pubblica, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che per finalità di efficienza ed economicità sarà valutata l'opportunità di procedere alla gara ad evidenza pubblica in forma associata con altri enti;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. n. 50/2016, che definisce la "concessione di servizi" come "un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

ATTESO che tale strumento, oltre a un rapporto diretto fra debitori dell'Ente e concessionario, evita pesanti oneri gestionali a carico della Provincia e trasferisce, altresì, il rischio operativo della gestione del servizio in capo al concessionario stesso;

CONSIDERATO che, in ossequio alle vigenti disposizioni, saranno adottati con determinazione dirigenziale i successivi atti relativi alla procedura di gara, all'affidamento, all'approvazione della convenzione ed alla gestione di rapporti contrattuali;

VALUTATA l'opportunità di prorogare l'affidamento all'attuale concessionario, al fine di non interrompere la fruizione del servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, presumibilmente per 6 mesi;

VISTO che il suddetto concessionario si è dichiarato disponibile alla prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali in essere;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/00;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e Informatiche, Dott.ssa Isabella Magnani, ai sensi dell'art. 49 1° comma del TUEL;

UDITO il dibattito (si omette la discussione la cui registrazione è conservata agli atti del Servizio Affari Generali e Gestione Risorse Umane, Finanziarie Patrimoniali e Informatiche);

Il Consigliere Pecci dichiara di non partecipare al voto (presenti 11, votanti 10);

A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (i Consiglieri Renzi, Spina e Tonielli);

D E L I B E R A

- 1) di procedere, anche in forma associata con altre amministrazioni, all'affidamento in concessione, tramite gara ad evidenza pubblica, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di disporre che, in ossequio alle vigenti disposizioni, vengano adottati, con determinazione dirigenziale, i successivi atti relativi alla procedura di gara, all'affidamento, all'approvazione di convenzioni ed alla gestione di rapporti contrattuali, oltre che all'eventuale proroga dell'affidamento all'attuale concessionario, al fine di non interrompere la fruizione del servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, presumibilmente per 6 mesi;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RAVVISATA l'urgenza di consentire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente;

A MAGGIORANZA DI VOTI espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (i Consiglieri Renzi, Spina e Tonielli);

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE PRESIDENTE
SANTI RIZIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CHIODARELLI LAURA

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
CHIODARELLI LAURA